

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 3 dicembre 2008 in Perugia, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Perugia, tra:

- la Società Mignini&Petrini S.p.A. dai Sigg. Dr. Mario Mignini, Antonio Mencolini, Sergio Moriconi e Ulderico Falconi, con l'assistenza del Dr. Alberto Arata dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Perugia;
- e
- le Organizzazioni Sindacali Nazionali FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL, rappresentate rispettivamente dai Sigg. Angelo Manzotti, Roberto Montagner e Ivan Comotti, Guido Majrone e Maria Laurenza
- le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei siti di Bastia Umbra e Petrignano d'Assisi (PG), Modugno (BA), Caivano (NA), Sant'Agata Bolognese (BO) e Legnaro (PD)

Premesso

- che in data odierna la Mignini & Petrini S.p.A. ha avviato formale procedura di riduzione di personale e conseguente collocazione in mobilità per numero 49 lavoratori dipendenti di cui 10 addetti allo stabilimento di Legnaro (PD) e 39 operanti complessivamente nelle sedi e stabilimenti di Bastia Umbra e Petrignano d'Assisi (PG), che deve intendersi integralmente riportata nel presente accordo;
- che il suddetto esubero deriva dall'attuazione del piano industriale, illustrato alle Organizzazioni Sindacali nei numerosi incontri fino ad oggi intercorsi, che prevede, nell'ambito di un biennio, la razionalizzazione dell'assetto organizzativo con la unificazione delle strutture amministrative, logistiche e commerciali e dell'assetto produttivo mediante il potenziamento dei siti produttivi di Caivano (NA), Petrignano d'Assisi (PG) e Sant'Agata Bolognese (BO) e la progressiva cessazione di attività nei siti di Modugno (BA), Bastia Umbra (PG) e Legnaro (PD);
- che la Mignini&Petrini S.p.A. su richiesta delle RSU e delle Organizzazioni Sindacali si dichiara disponibile a concordare, con i singoli lavoratori interessati, trattamenti incentivanti per il trasferimento presso altri stabilimenti della società nonché ad operare al fine di reperire nel comprensorio perugino possibilità di ricollocazione presso aziende manifatturiere come peraltro ha già operato per limitare l'impatto degli esuberanti derivanti dalla realizzazione del piano industriale anche riducendo le attività appaltate a società specializzate nel settore dei servizi;

tutto ciò premesso si conviene e stipula:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo e come tale il primo patto.

A collection of handwritten signatures in black ink, likely representing the representatives of the company and the unions mentioned in the document. The signatures are scattered across the bottom of the page, some overlapping.

Articolo 2- Criteri di individuazione dei lavoratori

I lavoratori che saranno collocati in mobilità, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della L. n. 223/91 saranno individuati prioritariamente secondo il criterio della maturazione dei requisiti pensionistici nel corso e/o al termine del previsto periodo di intervento della mobilità; quindi secondo il criterio della volontarietà rilevata dalla preventiva dichiarata non opposizione al provvedimento congiuntamente a quello tecnico - organizzativo e produttivo ed infine secondo gli ulteriori criteri di legge.

Articolo 3 - Comunicazioni di recesso

La società procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti dei lavoratori sulla base dei criteri di cui all'articolo che precede.

In attuazione di quanto previsto dalla legge 236/94 ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 Legge 223/91, l'attuazione del programma di cui sopra potrà comunque superare il termine di 120 giorni dal giorno di conclusione della procedura individuando come termine finale il 30 novembre 2009. Resta inteso che, in considerazione dei termini temporali previsti per l'attuazione del piano industriale le Parti stipulanti si incontreranno su richiesta di ciascuna parte periodicamente e comunque entro la scadenza del prossimo 30 novembre 2009 per verificare lo stato di attuazione del piano stesso e quindi procedere ove necessario ad ulteriori procedure di riduzione di personale prioritariamente per lo stabilimento di Padova.

Articolo 4 - Spettanze di fine rapporto

Entro la normale scadenza mensile sarà erogato lo stipendio relativo all'ultimo mese di lavoro ed entro il mese successivo saranno erogati i ratei di ferie maturate e non godute, e mensilità aggiuntive spettanti nonché eventuali altre indennità contrattualmente previste, compresa indennità di mancato preavviso eventualmente spettante.

Articolo 5 – Sostegno economico

Ai dipendenti a tempo indeterminato che saranno collocati in mobilità e che sottoscriveranno apposito verbale di conciliazione in sede sindacale, ex art. 411 c.p.c., sarà riconosciuto un incentivo all'esodo pari a:

1. a ciascun dipendente che maturerà i requisiti per la prestazione pensionistica entro il primo anno dalla collocazione in mobilità: lordi € 6.000,00 (seimila/00 euro);
2. a ciascun dipendente che maturerà i requisiti per la prestazione pensionistica entro il secondo anno dalla collocazione in mobilità: lordi € 8.000,00 (ottomila/00 euro);
3. a ciascun dipendente che maturerà i requisiti per la prestazione pensionistica entro il terzo anno dalla collocazione in mobilità: lordi € 10.000,00 (diecimila/00 euro);
4. a ciascun dipendente che non maturerà i requisiti per la prestazione pensionistica entro il periodo di 3 (tre) anni dalla collocazione in mobilità l'incentivo all'esodo sarà pari a lordi € 7.000,00 (settemila/00 euro) per quei lavoratori a cui verrà offerta la possibilità di un re-impiego presso aziende manifatturiere del comprensorio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o sostanzialmente equivalente.
5. a tutti i restanti lavoratori in esubero che non rientrino nelle fattispecie di cui ai punti precedenti l'incentivo all'esodo sarà pari a lordi € 21.250 (ventunmiladuecentocinquanta/00 euro). Per detti lavoratori ed a condizione di loro esplicita adesione sarà attivato a carico dell'azienda un progetto di out-placement.

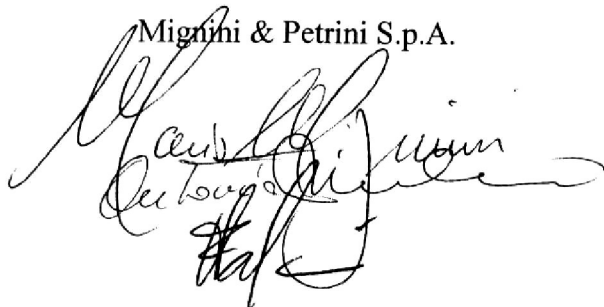
Gli importi di cui ai punti precedenti saranno proporzionalmente rapportati alla minore prestazione lavorativa per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto di avere completamente e positivamente esperito le procedure di cui agli artt. 4 e 24 L. 223/91.

Il presente accordo, con riferimento a tutte le previsioni in esso contenute, costituisce atto unico ed inscindibile composto da numero 3 pagine interamente dattiloscritte.

Letto, confermato e sottoscritto

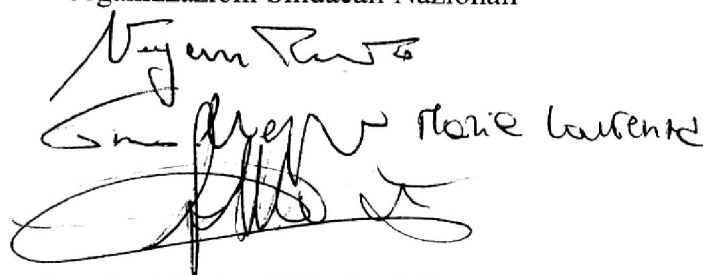
Mignini & Petrini S.p.A.



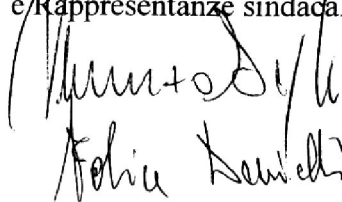
Associazione degli Industriali Perugia



Organizzazioni Sindacali Nazionali



Organizzazioni Sindacali Territoriali
e Rappresentanze sindacali Unitarie



RACCOMANDATA A MANO

SPETT.LI

FAI CISL NAZIONALE
VIA TEVERE 20
00198 ROMA

FLAI CGIL NAZIONALE
VIA LEOPOLDO SERRA 31
00153 ROMA

UILA UIL NAZIONALE
VIA SAVOIA 80
00198 ROMA

Con riferimento al testo consegnato il 3 dicembre 2008, inerente l'accordo integrativo aziendale comprensivo del premio per obiettivi 2009-2012, i 450 euro previsti come una-tantum 2008 PPO saranno erogati al personale in forza alla data odierna e cioè anche ai lavoratori che dovessero risolvere il rapporto di lavoro prima della sottoscrizione del suddetto accordo. Ciò detto Vi invitiamo ad un apposito incontro da realizzarsi entro il 31 gennaio 2009 per addivenire alla firma del testo di accordo completato dall'individuazione dei parametri obiettivo, eventualmente apportando allo stesso quelle modifiche che le parti concorderanno.

Distinti saluti

Perugia, 3/12/2008

Mignini & Petroni S.p.A.
